

ISTITUTO COMPRENSIVO Via AGNESI

Scuola dell'Infanzia "Santa Maria" – Scuole Primarie "Via Agnesi" e "Gavazzi" – Scuola Secondaria di I grado "Pirota"

Cod. Ministero dell'Istruzione MBIC879001 - Cod. Fisc. 83010550156 – <https://ic-agnesidesio.edu.it/>

e.mail mbic879001@istruzione.it – mbic879001@pec.istruzione.it

Via Stadio, 13 - 20832 **DESIO** (MB) - Tel 0362/392314

Circolare n. 43

Desio, 14 ottobre 2025

Ai Genitori

Ai Docenti

della scuola secondaria
di I grado "Pirota"

Al RE e Sito web
dell'IC via Agnesi

Oggetto: **Validità dell'anno scolastico Scuola secondaria di I grado**

L'art. 5 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" stabilisce che:

"[Omissis] Scuola secondaria di primo grado

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è **richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado. [Omissis]

2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, **motivate deroghe** al suddetto limite **per i casi eccezionali** , congruamente **documentati** , **purché** la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe **sufficienti elementi per procedere alla valutazione. "**

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 62/2017, è richiesta dunque per gli alunni della Scuola secondaria di I grado la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai fini della validità dell'anno scolastico.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato finale di I ciclo.

Con riferimento alla vigente normativa in materia di valutazione, il **Collegio dei Docenti** ha deliberato in data 25 settembre 2025 le deroghe motivate e straordinarie ai fini della validità dell'anno scolastico.

Quanto deliberato resta in vigore anche fino ad eventuale delibera di modifica o integrazione del Collegio.

DEROGHE MOTIVATE E STRAORDINARIE – Il Collegio dei Docenti definisce i criteri generali per derogare dal limite minimo di presenza (tre quarti dell'orario annuale personalizzato), limitando la possibilità di deroga alle situazioni in cui parte prevalente delle assenze è dovuta alle seguenti situazioni:

1. assenze per ricovero ospedaliero e successivo periodo di convalescenza documentati con certificato medico;
2. assenze continuative superiori ai 10 giorni o assenze ricorrenti per malattia documentata con certificato medico;
3. assenze per gravi motivi personali o familiari debitamente comunicate e documentate;
4. partecipazione ad attività sportive a livello agonistico;
5. soggiorni all'estero degli alunni stranieri per gravi motivi familiari;
6. assenze per motivi di culto consentiti dalla normativa e preventivamente segnalati.
7. assenze per motivi sanitari, religiosi o economici dall'orario destinato alla mensa

La documentazione e/o i certificati medici relativi alle deroghe indicate devono essere consegnati entro 10 giorni dal rientro a scuola dopo l'assenza in questione. Inoltre, qualora si tratti di eventi prevedibili deve essere data comunicazione scritta preventivamente alla scuola.

Resta inteso che tali deroghe sono concesse a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

I docenti Coordinatori di Classe avranno cura, attraverso l'applicazione del registro elettronico, di monitorare le ore di assenza per ciascun alunno e di segnalare in Consiglio di Classe i nominativi di coloro che tendono a superare il limite massimo consentito, per permettere una tempestiva comunicazione alle famiglie.

	Monte ore annuo	Monte ore personalizzato per gli alunni che non si avvalgono della religione cattolica o di attività alternative	Ore max di assenza per ammissione scrutinio	Ore max di assenza per ammissione scrutinio per gli alunni che non si avvalgono della religione cattolica o di attività alternative
Tempo prolungato	1188	1155	297	289
Tempo ordinario	990	957	247	239

Cordiali saluti.

Il dirigente scolastico
Prof.ssa Paola Signorini
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)